



Achille Giannitti  
Notaio

REPERTORIO N. 55.804

RACCOLTA N. 21.259---

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

Registrato a: Locri  
il 15/05/2018

-----"JONICA MULTISERVIZI S.P.A."-----

n. 1499

Serie IT

A cura Not. A.

Giannitti

Pagati Euro 356,00

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio alle ore undici e quaranta

----- (8.5.2018 ore 11,40) -----

A Siderno, nel mio studio in Piazza Risorgimento n. 26.

Avanti a me dr. GIANNITTI Achille, Notaio in Siderno, iscritto presso il Collegio

Notarile di Reggio Calabria e Locri.

-----E' PRESENTE-----

- GARUCCIO Ing. Vincenzo, nato a Roccella Ionica il 27 novembre 1968, residente a Roccella Ionica, in Via Torrente Zirgone n. 110, codice fiscale GRC VCN 68S27 H456K, che interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"JONICA MULTISERVIZI S.P.A.", iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al numero 137.643 R.E.A., con sede a Roccella Ionica, in Via Matteotti n. 56, codice fiscale e partita IVA 01535470809, capitale sociale di Euro 103.200 (centotremiladuecento) interamente versato, rappresentato da numero 20.000 azioni nominative da Euro 5,16 cadauna, munito degli occorrenti poteri in forza di patti sociali.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea della predetta società, in seduta straordinaria, della quale - ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto - esso comparente assume la Presidenza e

Piazza Risorgimento, 26 - Siderno - Achille Giannitti Notaio - Tel. 0967.388046 - Fax 0967.388077  
 e-mail: agiannitti@notariato.it

chiama me Notaio a fungere da Segretario.....

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.....

Il Presidente constatato che:.....

- è presente - in persona del Sindaco pro-tempore CERTOMA' prof. Giuseppe, nato a Roccella Ionica il 28 luglio 1941, codice fiscale CRT GPP 41L28 H456B - il socio unico:.....

\* COMUNE di ROCCELLA IONICA, con sede a Roccella Ionica, presso la Casa Comunale, in Via Cristoforo Colombo sn., codice fiscale 81000950808, partita IVA 00307200808, titolare dell'intero capitale sociale;.....

- è presente il Collegio sindacale nelle persone del Presidente FURINA prof. Domenico, nato a Bivongi il 24 febbraio 1941, codice fiscale FRN DNC 41B24 A897L e del Sindaco effettivo SIMONE (cognome) dott.ssa Sonia (nome), nata a Reggio Calabria il 14 febbraio 1975, codice fiscale SMN SNO 75B54 H224Z;.....

- è presente il Revisore Unico GERACE rag. Vincenzo, nato a Placanica il 16 marzo 1964, codice fiscale GRC VCN 64C16 G729G;.....

- ricorrono le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea, in mancanza di convocazione, previste dall'art. 11.3 dei patti sociali;.....

.....dichiara.....

l'Assemblea stessa validamente costituita, ai sensi dell'art. 11.3 del vigente statuto, ed atta a deliberare sul seguente O.d.G.:.....

- 1) Proroga della durata della società;.....
- 3) Riformulazione ed ampliamento dell'oggetto sociale;.....
- 4) Varie ed eventuali.....

Aperta la seduta, il Presidente espone all'Assemblea che il Consiglio Comunale di Roccella Ionica - giusta Deliberazione del 30 gennaio 2018 n. 5 che, in copia su-

tentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A" - ha deliberato di apportare

allo statuto della "JONICA MULTISERVIZI S.P.A.", società a totale partecipazio-

zione pubblica, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal socio unico CO-

MUNE di ROCCELLA IONICA, modifiche relative alla proroga della durata del-

la società ed alla riformulazione/ampliamento dell'oggetto sociale. ....

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di assumere le decisioni necessarie

e conseguenti ed in particolare di adottare il nuovo testo dei patti sociali che, nel-

la versione riveduta ed aggiornata, passa ad illustrare nel dettaglio. ....

Il Presidente mette quindi in discussione ed ai voti la proposta di prorogare la

durata della società e di riformulare ed ampliare l'oggetto sociale e l'Assemblea,

udita l'esposizione del Presidente, ritenute valide le sue argomentazioni, sentito

il parere favorevole del Collegio sindacale, dopo ampio ed esauriente dibattito,

all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, ....

.....DELIBERA.....

- di prorogare la durata della società *"fino al 31 dicembre 2050"*; .....

- di riformulare ed ampliare l'oggetto sociale che assume il seguente tenore lette-

rale: .....

*"1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali, di servizi di in-*

*teresse generale e di servizi strumentali ai sensi della vigente normativa. In par-*

*ticolare la società potrà svolgere i seguenti servizi"* .....

*a) gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione e*

*depurazione delle acque);* .....

*b) gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al*

*completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e co-*

*munitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, la termovalorizza-*

zione ed ogni altra forma di smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti consentito dalle normative vigenti, il recupero e l'eventuale riutilizzo:.....

c) manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità:.....

d) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione coattiva nelle forme di legge:.....

e) gestione della pubblica illuminazione:.....

f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica:.....

g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione:.....

h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; gestione di impianti per la produzione di energia termica:.....

i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici:.....

j) gestione dei servizi cimiteriali nonché costruzione e gestione degli impianti di cremazione:.....

k) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas:.....

l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi:.....

m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vi-

gente, al fine di adempiere agli scopi societari;.....

n) servizi di affissione pubblica;.....

o) servizi pubblicitari;.....

p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici;.....

q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche;.....

r) gestione di porti; gestione e attività accessorie ai servizi portuali;.....

s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali;.....

t) gestione e manutenzione degli immobili comunali;.....

2. La società, in via strettamente strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.

3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi;.....

4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta;.....

- di approvare ed adottare la versione aggiornata dei patti sociali che si allegano  
al presente verbale sotto la lettera "B".

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di  
averne esatta conoscenza.

Non essendovi niente altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assem-  
blea alle ore 12,15 (dodici e quindici).

Io Notaio richiesto ho ricevuto questo atto  
che ho letto al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla volontà  
espressami ed a verità. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, ed integrato  
a mano da me Notaio, su due fogli per pagine intere cinque oltre la presente, vie-  
ne sottoscritto in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 12,20 (dodici e venti).

Firmato Vincenzo GARUCCIO

Achille GIANNITTI Notaio



**COMUNE DI ROCCELLA JONICA**

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Modifiche Statuto Società In house Jonica Multiservizi spa

L'anno duemiladiciotto addi trenta del mese di gennaio alle ore 18,00, convocato come da avvisi scritti in data 25.01.2018 prot. n. 944 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 39 commi 1 e 3 e 50 comma 2 D.Lvo n. 267/2000 e degli artt. 10 comma 5, 15 comma 1 e 16 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES (Si-No)
1)	<i>Certomà Giuseppe</i>	<i>Si</i>	8)	<i>Ingrati Carmen</i>	<i>Si</i>
2)	<i>Scali Francesco</i>	<i>Si</i>	9)	<i>Ursino Antonio</i>	<i>Si</i>
3)	<i>Cianflone Alessandra</i>	<i>Si</i>	10)	<i>Melcore Chiara, Maria, Cornelia</i>	<i>Si</i>
4)	<i>Alvaro Gabriele</i>	<i>No</i>	11)	<i>Chiefari Aldo</i>	<i>No</i>
5)	<i>Falcone Bruna</i>	<i>No</i>	12)	<i>Ritano Vanessa</i>	<i>Si</i>
6)	<i>Circosta Paola</i>	<i>Si</i>	13)	<i>Suraci Patrizia</i>	<i>No</i>
7)	<i>Zito Vittorio</i>	<i>Si</i>			

Presenti n°: 9

Assenti n°: 4

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Caterina Giroidini ;

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 8, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

- **Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
- **Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
- **Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta ----- per come riportato in allegato alla presente;
- **Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

**DICHIARA APERTA LA SEDUTA**

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Certomà e n. 8 consiglieri .  
Assenti n. 4 (consiglieri : Alvaro – Falcone - Chiefari e Suraci ). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Da la parola al consigliere comunale – assessore Zito Vittorio ;

interviene il consigliere comunale assessore Zito Vittorio il quale illustra ai presenti le modifiche allo Statuto della Società In house Jonica Multiservizi spa, totalmente partecipata da questo Comune, oggetto di discussione e riguardanti in particolare la durata della società e l'oggetto sociale.

successivamente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il presente punto all'ordine del giorno ;

### PREMESSO CHE:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- tale decreto legislativo delegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.05.2017 avente ad oggetto: "Modifiche Statuto Società In house Jonica Multiservizi spa" e con la quale si è ottemperato a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario;

**CONSIDERATO** che è intenzione di questa Amministrazione Comunale apportare ulteriori modifiche allo Statuto vigente ed in particolare:

- la durata, *attualmente prevista fino al 31.12.2030* e che si propone di estendere al 31.12.2050 modificando, a tal fine, l'articolo 3 dello Statuto;
- l'oggetto sociale:
  - modificando la lettera j) dell'art. 4 che attualmente prevede: *j) gestione dei servizi cimiteriali inerenti alle lampade votive nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione*; e che si propone di modificare in: *j) gestione dei servizi cimiteriali inerenti alle lampade votive nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione*; togliendo quindi la parte evidenziata e barrata;
  - aggiungendo all'art. 4 la lettera t) *gestione e manutenzione degli immobili comunali*;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito procedendo alle modifiche sia dell'art. 3 sia dell'art. 4 dello Statuto della Società Inhouse Jonica Multiservizi spa;

**DATO ATTO CHE** l'ufficio ha predisposto apposito testo di raffronto tra il vigente statuto di Jonica Multiservizi spa e quello adeguato alle modifiche come proposte dalla Amministrazione, in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

**CONSIDERATO** che sulla presente proposta è stato acquisito agli atti d'ufficio il parere FAVOREVOLE del Revisore Unico dei Conti;

**VISTO** il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali allegato in calce alla presente deliberazione;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 9 (nove), votanti n. 7 (sette), astenuti n.2 (due - Consiglieri Melcore e Riitano), voti favorevoli, n. 7 (sette), contrari n. 0 (zero)

### **DELIBERA**

- 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2 Di approvare per la società Jonica Multiservizi spa il nuovo testo di statuto predisposto nella forma di testo a fronte tra lo statuto vigente e quello modificato secondo quanto descritto in premessa, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) ;
- 3 Di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare alle assemblee all'uopo convocate per le modifiche statutarie richieste;
- 4 di trasmettere la presente deliberazione
  - ai componenti l'Unità Organizzativa Autonoma per il Controllo Analogico delle Società Partecipate;
  - alla Società In house Jonica Multiservizi spa per il seguito di competenza.

**SOCIETA' JONICA MULTISERVIZI SPA**  
**ROCCELLA JONICA**

Testo attuale	Modifiche (evidenziate in giallo)
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Denominazione</p> <p>1. E' corrente una società per azioni denominata "Jonica Multiservizi Spa".</p> <p>2. La Jonica Multiservizi Spa è forma di gestione diretta dei servizi pubblici locali rientranti nel suo oggetto sociale ed opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 t.u.e.l. La società è costituita con un unico socio il Comune di Roccella Jonica e potrà in seguito allargare la compagine sociale, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8 e nel rispetto degli obblighi di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Denominazione</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Sede</p> <p>1. La Società ha sede nel Comune di Roccella Jonica</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 - Sede</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse generale e di servizi strumentali ai sensi della vigente normativa. In particolare la società potrà svolgere i seguenti servizi:</p> <p>a) gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione e depurazione delle acque);</p> <p>b) gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, la termovalorizzazione ed ogni altra forma di smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti consentito dalle normative vigenti, il recupero e l'eventuale riutilizzo; la manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità;</p> <p>c) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione costativa nelle forme di legge;</p> <p>d) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione costativa nelle forme di legge;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse generale e di servizi strumentali ai sensi della vigente normativa. In particolare la società potrà svolgere i seguenti servizi:</p> <p>a) gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione e depurazione delle acque);</p> <p>b) gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, la termovalorizzazione ed ogni altra forma di smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti consentito dalle normative vigenti, il recupero e l'eventuale riutilizzo; la manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità;</p> <p>c) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione costativa nelle forme di legge;</p> <p>d) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione costativa nelle forme di legge;</p>

<p>e) gestione della pubblica illuminazione;</p> <p>f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;</p> <p>g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;</p> <p>h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; la gestione di impianti per la produzione di energia termica;</p> <p>i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;</p> <p>j) gestione dei servizi cimiteriali inerenti alle lampade votive nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione;</p> <p>k) approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e la vendita del gas;</p> <p>l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi;</p> <p>m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari;</p> <p>n) servizi di affissione pubblica;</p> <p>o) servizi pubblicitari;</p> <p>p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici;</p> <p>q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche;</p> <p>r) gestione di porti gestione e attività accessorie ai servizi portuali;</p> <p>s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali;</p> <p>2. La società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.</p> <p>3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.</p> <p>4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.</p> <p>5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisce un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue</p>	<p>e) gestione della pubblica illuminazione;</p> <p>f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;</p> <p>g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;</p> <p>h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; la gestione di impianti per la produzione di energia termica;</p> <p>i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;</p> <p>j) gestione dei servizi cimiteriali inerenti alle lampade votive nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione;</p> <p>k) approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e la vendita del gas;</p> <p>l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi;</p> <p>m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari;</p> <p>n) servizi di affissione pubblica;</p> <p>o) servizi pubblicitari;</p> <p>p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici;</p> <p>q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche;</p> <p>r) gestione di porti gestione e attività accessorie ai servizi portuali;</p> <p>s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali;</p> <p>2. La società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.</p> <p>3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.</p> <p>4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.</p> <p>5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisce un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue</p>	<p>f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;</p> <p>g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;</p> <p>h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; la gestione di impianti per la produzione di energia termica;</p> <p>i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;</p> <p>j) gestione dei servizi cimiteriali nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione;</p> <p>k) approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e la vendita del gas;</p> <p>l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi;</p> <p>m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari;</p> <p>n) servizi di affissione pubblica;</p> <p>o) servizi pubblicitari;</p> <p>p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici;</p> <p>q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche;</p> <p>r) gestione di porti gestione e attività accessorie ai servizi portuali;</p> <p>s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali;</p> <p>t) gestione e manutenzione degli immobili comunali;</p> <p>2. La società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.</p> <p>3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.</p> <p>4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.</p> <p>5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisce un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue</p>	<p>f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;</p> <p>g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;</p> <p>h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; la gestione di impianti per la produzione di energia termica;</p> <p>i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;</p> <p>j) gestione dei servizi cimiteriali inerenti alle lampade votive nonché la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione;</p> <p>k) approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e la vendita del gas;</p> <p>l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi;</p> <p>m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari;</p> <p>n) servizi di affissione pubblica;</p> <p>o) servizi pubblicitari;</p> <p>p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici;</p> <p>q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche;</p> <p>r) gestione di porti gestione e attività accessorie ai servizi portuali;</p> <p>s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali;</p> <p>2. La società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.</p> <p>3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.</p> <p>4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.</p> <p>5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisce un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue</p>
--	--	---	---

<p>prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.</p>	<p>nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.</p>
<p><b>TITOLO II</b>  <b>Capitale Sociale - Azioni- Obbligazioni</b>  <b>Articolo 5 - Capitale Sociale</b></p> <p>idem</p>	<p><b>TITOLO II</b>  <b>Capitale Sociale - Azioni- Obbligazioni</b>  <b>Articolo 5 - Capitale Sociale</b></p> <p>idem</p>
<p><b>Articolo 6 - Azioni</b></p> <p>idem</p>	<p><b>Articolo 6 - Azioni</b></p> <p>idem</p>
<p><b>Art. 7- Obbligazioni</b></p> <p>idem</p>	<p><b>Art. 7- Obbligazioni</b></p> <p>idem</p>
<p><b>Art. 8 - Il requisito del totale capitale pubblico</b></p> <p>idem</p>	<p><b>Art. 8 - Il requisito del totale capitale pubblico</b></p> <p>idem</p>
<p><b>Art. 9 - Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento</b></p>	<p><b>Art. 9 - Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento</b></p>

prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

**TITOLO II**  
**Capitale Sociale - Azioni- Obbligazioni**  
**Articolo 5 - Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è determinato in EURO 103.200,00 ed è suddiviso in numero 20.000 azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore nominale di EURO 5,16 ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura e di crediti.

**Articolo 6 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.
2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
3. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

**Art. 7- Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

**Art. 8 - Il requisito del totale capitale pubblico**

1. La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. n. 267 del 2000.
2. Ai sensi delle norme di legge appena ricordate, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

**Art. 9 - Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento**

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 8, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
6. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi. Per questa ragione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8 e, nel caso detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento, che se compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci. E' altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 8.
7. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ovvero all'Amministratore unico. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore unico entro 10 giorni dal

idem



<p>iii) acquisto di partecipazioni societarie, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato, per un valore superiore a € 50.000,00;</p> <p>iv) vendita di partecipazioni societarie definite strategiche dal Piano di Sviluppo Industriale per un valore superiore a € 50.000,00;</p> <p>v) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori a € 50.000,00;</p> <p>vi) acquisto di aziende o rami di azienda che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato, per un valore superiore a € 50.000,00.</p>	
<p>1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C.</p> <p>3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>4. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p>	<p>Art. 13 - Intervento e voto</p> <p>idem</p>
<p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento la presidenza è assunta nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>3. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>	<p>Art. 14 - Presidenza e segreteria</p> <p>idem</p>
<p>1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuto e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale intervenuto in assemblea. Tuttavia, sia in prima sia in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale in ordine alle deliberazioni da assumere ai sensi dell'art. 12 comma 5. del presente statuto.</p> <p>2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto</p>	<p>Art. 15 - Costituzione e deliberazioni</p> <p>idem</p>

<p>favorevole di tutti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>3. Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale e la modifica del presente articolo, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Art. 16 - Numero degli amministratori</p> <p>1. La società è di norma amministrata da un amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.</p>	<p>Art. 16 - Numero degli amministratori  idem</p>
<p>Art. 17 - Nomina degli amministratori</p> <p>1. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della società, in conformità alla volontà dell'unico socio o di quella degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'articolo 26 del presente statuto.</p> <p>2. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>Art. 17 - Nomina degli amministratori  idem</p>
<p>Art. 18 - Altre disposizioni</p> <p>1. Gli amministratori durano in carica tre (3) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>2. Nel caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. La nomina dovrà avvenire in conformità alla volontà previamente manifestata dall'unico socio o dai soci in sede di Coordinamento dei soci ex art. 26 del presente statuto.</p> <p>3. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>4. La carica di amministratore è ricoperta ai sensi di legge.</p> <p>5. La gestione dell'impresa spetta agli amministratori i quali compiono le</p>	<p>Art. 18 - Altre disposizioni  idem</p>

<p>operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>6. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico trasmette all'unico socio o, nel caso di più soci, al Coordinamento dei soci ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dal socio unico o dal Coordinamento dei soci.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 d. lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.</p> <p>8. L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in caso alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 D. lgs. 472/1997 a favore dei membri del consiglio di amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative.</p>	
<p>Art. 19 - Cariche sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea ordinaria.</li> <li>2. L'Assemblea può nominare un Direttore Generale.</li> <li>3. Il Direttore Generale esercita i poteri connessi alla gestione societaria determinati con l'atto di nomina. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e senza avere diritto di voto".</li> </ol>	<p>Art. 19 - Cariche sociali</p> <p>idem</p>
<p>Art. 20 - Deleghe e attribuzioni</p> <p>1. In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 C.C. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per</p>	<p>Art. 20 - Deleghe e attribuzioni</p> <p>idem</p>

<p>determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del consiglio di amministrazione quali dirigenti o dipendenti.</p> <p>2. In caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, questi può altresì esaminare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche dirigenti o dipendenti della società.</p> <p>3. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, la decisione sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;</li> <li>b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;</li> </ul>	
<p>Art. 21 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione: Convocazione del consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal consigliere più anziano di età.</li> <li>2. La convocazione, contenente il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o e-mail spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.</li> <li>3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</li> <li>4. E' ammessa la possibilità che i consigli di amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</li> </ol>	<p>Art. 21 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione: Convocazione del consiglio</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p>Art. 22 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.</li> <li>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</li> <li>3. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.</li> </ol>	<p>Art. 22 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p style="text-align: center;">idem</p>

<p>4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p>	
<p>Art. 21 - Compensi e rimborsi spese</p> <p>1. L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore degli Amministratori in relazione alle rispettive attribuzioni e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>2. Agli Amministratori competono altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.</p> <p>3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali</p>	<p>idem</p>
<p>TITOLO V RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p>Art. 24 - Presidente o amministratore unico</p> <p>1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico, o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.</p> <p>2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>3. Per il compimento di alcune attività può essere dal consiglio di amministrazione attribuita la rappresentanza della società anche al direttore generale.</p>	<p>idem</p>
<p>TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Art. 25 - Collegio sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale si compone del presidente e di due sindaci effettivi.</p> <p>2. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>3. Nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 26 del presente statuto, spetta all'assemblea della società la nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due supplenti.</p> <p>4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per altri tre esercizi una sola volta.</p>	<p>idem</p>



<p>L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e dei sindaci effettivi. E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>5. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 26 del presente statuto.</p> <p>6. Il revisore unico o la società di revisione restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati.</p> <p>L'assemblea stabilisce in sede di nomina gli emolumenti.</p>	<p>TITOLO VII CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETÀ</p>
<p>Art. 26 - Diritti di controllo degli enti locali soci</p> <p>idem</p>	<p>TITOLO VII CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETÀ</p> <p>Art. 26 - Diritti di controllo degli enti locali soci</p> <p>1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dall'unico socio o dagli enti locali soci nei confronti di Ionica Multiservizi Spa e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società.</p> <p>2. L'unico socio o i soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo, sopraccitato, che disciplina apposito Coordinamento dei soci.</p> <p>3. Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa.</p> <p>4. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico o al Coordinamento dei Soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;</li> <li>i bilanci d'esercizio;</li> <li>la relazione di cui all'art. 2409 tar, comma 2° appena depositata nella sede della società;</li> <li>la relazione di cui all'art. 18, p. t.o 6. del presente statuto;</li> </ol>

- e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti da socio unico o dal Coordinamento dei soci.
5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Ionica Multiservizi Spa. Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal socio unico o dal Coordinamento dei Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.
  6. Anche mediante l'esame degli atti al precedente p. to 4., il socio unico o il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico o Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il socio unico o il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. Può altresì disporre l'audizione del Presidente della Società, dell'Amministratore delegato, dei consiglieri di amministrazione e del direttore della società e altresì del collegio sindacale. Quest'ultimo relazione sinteticamente al socio unico o al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
  7. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.
  8. Ai fini di cui ai p.ti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.
  9. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
  10. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società.
  11. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della

<p>società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del socio unico o Coordinamento dei soci.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>BILANCIO E UTILI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>BILANCIO E UTILI</b></p>
<p>Art. 27 - Esercizio sociale</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p>Art. 27 - Esercizio sociale idem</p>
<p>Art. 28 - Limitazioni del fatturato e Distribuzione di utili</p> <p>1. Ai sensi della vigente normativa in tema di società in house, oltre l'obbliga per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>3. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. La società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.</p> <p>4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.</p> <p>3. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:</p> <p>a) il 15% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 50% del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p>	<p>Art. 28 - Limitazioni del fatturato e Distribuzione di utili  idem</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> <b>RECESSO E SCIoglimento</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> <b>RECESSO E SCIoglimento</b></p>
<p>Art. 29 - Recesso</p> <p>1. Il recesso è ammesso soltanto se è consentito dalla legge.</p> <p>2. Non è consentito il recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, 2° comma, C.C.</p> <p>3. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni sono regolati dalla legge.</p>	<p>Art. 29 - Recesso  idem</p>

<p>1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.</p>	<p>Art. 30 - Scioglimento idem</p>
<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Locri.</p>	<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Art. 30 - Foro competente idem</p>
<p>1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 31 - Rinvio idem</p>

**COMUNE DI ROCCELLA IONICA**  
**(Città Metropolitana di Reggio Calabria)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

**Proposta di Deliberazione n. 5/2018**

**Ufficio Proponente:** Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali

**Oggetto:** *Modifiche Statuto Società In house Ionica Multiservizi spa*

**Visto** l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Motivazione: -----

Data 25.01.2018

Il Responsabile dell'Area  
F.to dott. Luca Marrapodi



*Il Presidente del Consiglio Comunale*  
f.to sig. Antonio Ursino

*Il Segretario Generale*  
f.to dott.ssa Caterina Giroidini

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 09 FEB. 2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni.

Data 09 FEB. 2018

*Il Responsabile del Servizio*  
f.to dott. Luca Marrapodi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 09 FEB. 2018 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 1619

Data 09 FEB. 2018

*Il Segretario Generale*  
f.to dott.ssa Caterina Giroidini

**Non Sottoposta a Controllo**  
(D.Lvo n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4  
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3  
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

*Il Segretario Generale*  
f.to dott.ssa Caterina Giroidini

*È copia conforme all'originale per uso amministrativo*

Roccella Jonica, 09 FEB 2018



*Il Segretario Generale*  
Dott.ssa Caterina Giroidini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09 FEB. 2018 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data \_\_\_\_\_

*Il Segretario Generale*  
f.to dott.ssa Caterina Giroidini

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, redatta ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000; si trasmette ad uso Registro Imprese.  
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 M.U.I.  
Registrato a Locri il 15 maggio 2018 al n. 1499-11



Allegato B  
al n. 21259  
DI RACCOLTA



Achille Giannitti  
Notaio

-----STATUTO-----

-----SOCIETA' JONICA MULTISERVIZI S.P.A.-----

-----ROCCELLA JONICA-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

-----Articolo 1 - Denominazione-----

1. E' corrente una società per azioni denominata "Jonica Multiservizi S.p.a.".....
2. La "Jonica Multiservizi S.p.a." è forma di gestione diretta dei servizi pubblici locali rientranti nel suo oggetto sociale ed opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 t.u.e.l. La società è costituita con un unico socio il Comune di Roccella Ionica e potrà in seguito allargare la compagine sociale, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8 e nel rispetto degli obblighi di legge. ....

-----Articolo 2 - Sede-----


1. La Società ha sede nel Comune di Roccella Jonica. ....

-----Articolo 3 - Durata-----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi. ....

-----Articolo 4 - Oggetto-----

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse generale e di servizi strumentali ai sensi della vigente normativa. In particolare la società potrà svolgere i seguenti servizi:.....
- a) gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione e depurazione delle acque);.....
- b) gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al



completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, la termovalorizzazione ed ogni altra forma di smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti consentito dalle normative vigenti, il recupero e l'eventuale riutilizzo; .....

c) manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità;.....

d) gestione diretta della fatturazione e riscossione spontanea automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali; riscossione coattiva nelle forme di legge;.....

e) gestione della pubblica illuminazione;.....

f) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;

g) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;.....

h) realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; gestione di impianti per la produzione di energia termica;.....

i) servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;.....

j) gestione dei servizi cimiteriali nonché costruzione e gestione degli impianti di cremazione;.....

k) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;.....

l) realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche



	inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi:.....
	m) attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari:.....
	n) servizi di affissione pubblica:.....
	o) servizi pubblicitari:.....
	p) servizi di pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle spiagge e altri spazi pubblici:.....
	q) gestione dei parcheggi e delle aree pubbliche:.....
	r) gestione di porti: gestione e attività accessorie ai servizi portuali:.....
	s) manutenzione delle strade comunali e interpoderali: .....
	t) gestione e manutenzione degli immobili comunali. ....
	2. La società, in via strettamente strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi.
	3. La società in ogni caso svolge la propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. ....
	4. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.
	5. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2050.
	Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette

gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

## TITOLO II

### Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

#### Articolo 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è determinato in EURO 103.200,00 ed è suddiviso in numero 20.000 azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore nominale di EURO 5,16 ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8.

3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

3. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

#### Art. 7 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

#### Art. 8 - Il requisito del totale capitale pubblico

1. La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) e

comma 15 bis del d.lgs. n. 267 del 2000. ....

2. Ai sensi delle norme di legge appena ricordate, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. ....

**.....Art. 9 - Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento.....**

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 8, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. ....

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. ....

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. ....

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. ....

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. ....

6. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi. Per questa ragione, il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8 e, nel caso detti requisiti non sussistano, l'organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto di trasferimento, che se compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci. E' altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 8. ....

7. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ovvero all'Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano, l'organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dal comma precedente, l'organo amministrativo autorizza l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a dare la comunicazione sopra prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.---

8. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 8, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter C.C.

### TITOLO III

#### Assemblea

##### Art. 10 - Assemblea azionisti

1. L'assemblea degli azionisti può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

2. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

##### Art. 11 - Avviso di convocazione

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, mediante avviso da comunicare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni.

2. Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza.

3. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti e ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 12 - Competenze**

1. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può tenersi entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2367 C.C.

4. L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in particolare:

i) approva il bilancio;

ii) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero







C.C. ....

3. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. ....

4. Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. ....

.....**Art. 14 - Presidenza e segreteria**.....

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento la presidenza è assunta nell'ordine, dall'amministratore presente più anziano di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. ....

2. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ....

3. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. ....

.....**Art. 15 - Costituzione e deliberazioni**.....

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuto e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale rappresentato in assemblea. Tuttavia, sia in prima sia in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale in ordine alle deliberazioni da assumere ai sensi

dell'art. 12. comma 5 del presente statuto. ....

2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. ....

3. Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale e la modifica del presente articolo, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. ....

#### -----TITOLO IV-----

#### -----AMMINISTRAZIONE-----

##### -----Art. 16 - Numero degli amministratori-----

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. ....

##### -----Art. 17 - Nomina degli amministratori-----

1. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della società, in conformità alla volontà dell'unico socio o di quella degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'articolo 26 del presente statuto. ....

2. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i

requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

**Art. 18 - Altre disposizioni**

1. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. Nel caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, qualora vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. La nomina dovrà avvenire in conformità alla volontà previamente manifestata dall'unico socio o dai soci in sede di Coordinamento dei soci ex art. 26 del presente statuto.

3. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. La carica di amministratore è ricoperta ai sensi di legge.

5. La gestione dell'impresa spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

6. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico trasmette all'unico socio o, nel caso di più soci, al Coordinamento dei soci ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto. Nella re-

lazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dal socio unico o dal Coordinamento dei soci.

7. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2, d.lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

8. L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2, d.lgs. 472/1997 a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative.

#### Art. 19 - Cariche sociali

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea ordinaria.

2. L'Assemblea può nominare un Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale esercita i poteri connessi alla gestione societaria determinati con l'atto di nomina. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e senza avere diritto di voto.

#### Art. 20 - Deleghe e attribuzioni

1. In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 C.C. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione quali dirigenti o dipendenti.

2. In caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, questi può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche dirigenti o dipendenti della società.

3. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'organo amministrativo, la decisione sui seguenti atti:

a) i piani ed i programmi annuali e pluriennali e i budget di esercizio;

b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi.

**Art. 21 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione:**

**Convocazione del consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal consigliere più anziano di età.

2. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o e-mail spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in ca-

rica del Consiglio ed i sindaci effettivi e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. ....

4. E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si tenga con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. ....

**-----Art. 22 - Amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione:-----**

**-----Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-----**

1. Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. ....

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione. ....

3. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. ....

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. ....

**-----Art. 23 - Compensi e rimborsi spese-----**

1. L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore degli Amministratori in relazione alle rispettive attribuzioni e nei limiti previsti dalla legge. ....

2. Agli Amministratori competono altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto. ....



3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.....

-----TITOLO V-----

-----RAPPRESENTANZA LEGALE-----

-----Art. 24 - Presidente o Amministratore Unico-----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.....

2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.....

3. Per il compimento di alcune attività può essere dal Consiglio di Amministrazione attribuita la rappresentanza della società anche al direttore generale.....

-----TITOLO VI-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

-----Art. 25 - Collegio sindacale-----

1. Il collegio sindacale si compone del presidente e di due sindaci effettivi.....

2. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.....

3. Nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 26 del presente statuto, spetta all'assemblea della società la nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due supplenti.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per altri tre esercizi una sola volta. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e dei sindaci effettivi.....

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. ....

6. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 26 del presente statuto. ....

7. Il revisore unico o la società di revisione restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. L'assemblea stabilisce in sede di nomina gli emolumenti. ....

## -----TITOLO VII-----

### -----CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETA'-----

#### -----Art. 26 - Diritti di controllo degli enti locali soci-----

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dall'unico socio o dagli enti locali soci nei confronti di "Jonica Multiservizi S.p.a." e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società. ....

2. L'unico socio o i soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, che disciplina apposito Coordinamento dei soci. ....

3. Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa.

4. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico o al Coordinamento dei Soci:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

b) i bilanci d'esercizio;

c) la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società;

d) la relazione di cui all'art. 18, p.to 6. del presente statuto;

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti da socio unico o dal Coordinamento dei soci.

5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di "Jonica Multiservizi S.p.a.". Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal socio unico o dal Coordinamento dei Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

6. Anche mediante l'esame degli atti al precedente p.to 4., il socio unico o il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico o Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della socie-

tà. Per l'esercizio del controllo, il socio unico o il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. Può altresì disporre l'audizione del Presidente della Società, dell'Amministratore, dei consiglieri di amministrazione e del direttore della società e altresì del collegio sindacale. Quest'ultimo relaziona sinteticamente al socio unico o al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. ....

7. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale. ....

8. Ai fini di cui ai p.ti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno. ....

9. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. ....

10. Gli organi sociali sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società. ....

11. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del socio unico o Coordinamento dei soci. ....

-----TITOLO VIII-----

-----BILANCIO E UTILI-----

-----Art. 27 - Esercizio sociale-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ....

-----Art. 28 - Limitazioni del fatturato e distribuzione di utili-----

1. Ai sensi della vigente normativa in tema di società in house, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ....

2. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. La società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli Enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. ....

3. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. ....

4. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: .....

a. il 15% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 50% del capitale sociale;

b. il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### TITOLO IX

#### RECESSO E SCIoglIMENTO

##### Art. 29 - Recesso

1. Il recesso è ammesso soltanto se è consentito dalla legge.

2. Non è consentito il recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, 2° comma, C.C.

3. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni sono regolati dalla legge.

##### Art. 30 - Scioglimento

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

#### TITOLO X

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 31 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Locri.

##### Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Vincenzo GARUCCIO

Achille GIANNITTI Notaio



La presente copia è conforme all'originale

consta di n. 48 pagine

e si rilascia per uso **SGRAVIO FISCALE**

Siderno, 02 MAG 2019

IL NOTAIO

